



VERBALE DI CONTESTAZIONE

DATA E LOCALITÀ In data 24 09 2014 alle ore 12,10 al Km 1 della strada 1
località VIALE STAZIONE Comune di GIUGLIANASCO
Prov. NO Noi sottoscritti: APP. MOLINO M e CIE STIGLIANO R. abbiamo accertato che il

TRASGRESSORE Cognome Nome..... nato a sesso M/F Prov.
in data residente a
 Prov. indirizzo
 CAP pat. cat. N° rilasciata il
dalla Prefettura di o dalla M.C.T.C. di

VEICOLO Tipo di veicolo PIAGGIO 205 targa NO561366 portata massa a p.c.
Tipo di rimorchio targa portata massa a p.c.

OBLIGATO IN SOLIDO Cognome Nome/Denominazione LOLLA RITA nato a CASALE MONFERRATO sesso M/F
Prov. in data 19 07 1960 residente a GIUGLIANASCO
 Prov. NO indirizzo VIA ROSA MASCHERA 18
 CAP

Ha violato la(e) norma(e) del Codice della Strada e/o della Legge C.d.S. di cui agli articoli:

- 1) 103 VEICOLO TROVATO IN CIRCOLAZIONE "STATICA" PARCHEGGIATO IN VIALE STAZIONE DEL COMUNE DI GIUGLIANASCO, SPROVVISTO DELLA PRESCRITTA COPERTURA ASSICURATIVA, RISPETTATA SCADUTA IN DATA 24/09/2014, CONFE DA ACCERTAMENTI EFFETTUATI TRAMITE BANCA DATI CANIA S. IL VEICOLO VIENE AFFIDATO A GLOBAL SERVICE
2) CONSEDE IN VICOLINO/NO VALAVOLONE 301 E SARA' INTERESSE NELLA DISPONIBILITA' DELL'ALENTO DIRITTO QUANDO SI SIA PROVVEDUTO ENTRO 60 GG. AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE E DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA, NONCHE' ALLA CORRESPONSIONE DEL PRELIEVO DI ASSICURAZIONE PER AGENZIA C/DELLA INDIRIZZO DI VIALE STAZIONE E IN PANCANZA DI RICOVERO IL PRESENTE VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER LA CORRELSIA DEL VEICOLO AL SENSO DELL'ART. 243 DEL C.d.S. II

Il trasgressore dichiara IL TITOLARE PER LA CORRELSIA DEL VEICOLO AL SENSO DELL'ART. 243 DEL C.d.S. II

MODALITA DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è annesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 811,00 per sanzioni.
In caso di notificazione a mezzo posta, l'importo è maggiorato di € 12,73 per spese di notifica.
L'importo complessivo è pagabile, in contanti, c/o la Sezione Amm.va Prov.le di ROMA
sita in VIA BALDASSARRE CANNARIELLO, 8
o, esclusivamente a partire dal giorno successivo alla contestazione, a mezzo c/c p n° 886655 intestato a: Arma dei Carabinieri - Sezione Proventi Contravvenzionali C.N.A.
Non è ammesso il pagamento con taglia postale o bonifico bancario.

E' inoltre possibile effettuare il pagamento tramite il servizio on-line offerto da Poste Italiane, seguendo le istruzioni presenti sul sito www.carabinieri.it alla sezione "Contravvenzioni on-line".
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può proporre ricorso (art. 203 C.d.S.). Esso deve essere indirizzato al Prefetto di ROMA da presentare al CC. ROMAGNANO SESTA.
Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.), entro 30 gg. (60 gg. per i residenti all'estero), può essere presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di B.R.P.C. N. 12.12.0.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato il ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione.

SANZIONI ACCESSORIE SI NO
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
DELL'VEICOLO
PERDITA PUNTI
Al SENSI ART. 126 bis C.d.S.

Qualora l'infrazione determini la decurtazione di punti, il proprietario del veicolo, entro 60 gg. dalla notifica, deve comunicare all'organo accertatore i dati personali/patente del conducente all'atto dell'infrazione (in caso di ricorso avverso il presente verbale tale obbligo decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rinvii giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge). Ove ciò non avvenisse sarà applicata a carico dello stesso la sanzione prevista dall'art. 126 bis, co.2 del C.d.S.

In caso di smarrimento del bollettino postale e di notifica su strada, riportare nella causale di pagamento il seguente codice obbligazione: **00000505262920224**

Il presente atto costituisce * (art. 207 C.d.S. - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE; art. 202 co. 2-bis e ter C.d.S.): quietanza per il versamento di € quale pagamento in misura ridotta, più € quale imposta di bollo per sanzioni superiori a €; ricevuta della somma di € versata a titolo di cauzione.

Barrare la casella corrispondente.
Fatto, letto e sottoscritto
IL TRASGRESSORE
L'OBLIGATO IN SOLIDO
GLI ACCERTATORI
CAR [Signature]
APP. [Signature]



LEZIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA"
Stazione di Romagnano Sesia

VERBALE N°

505262920



SERIE 2012 N° 1017254

VERBALE DI CONTESTAZIONE

In data 24.05.2012 alle ore 12,10 al Km 2 della strada
 localita' VIALE ITALIA
 Prov. NO nel sottosegno AS. PIAZZA
 Cognome Nome ... nato a ...
 in data ... residente a ...
 Prov. ... indirizzo ...
 CAP ... Prov. ... No. indirizzo ...
 o dalle M.C.T.C. di ...
 Tipo di veicolo ... targhe MO 2632
 Tipo di timoniere ... targhe ...

Cognome Nome/Denominazione ...
 in data ... residente a ...
 Prov. ... No. indirizzo ...
 Ha violato la(e) norma(e) del Codice della Strada e/o della Legge ...
 (1) ...
 (2) ...
 Il trasgressore dichiara ...

NO
SANZIONI ACCESSORIE
PERDITA PLINI
AI SENSI ART. 156 BIS C.9.2.

MODALITA' DI ESTINZIONE
 E' inoltre possibile estinguere il trattamento facendo il versamento...

Non e' concesso il pagamento con diritto postale...
 In caso di pagamento del trattamento postale e' di notified...

Il presente verbale costituisce " art. 307 C.9.2 - Verbalio immediato...
 I trasgressore ...
 Il sottoscritto ...
 Il sottoscritto ...



LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Stazione di Romagnano Sesia


ALLEGATO AL VERBALE N. 505262920 DEL 24/09/2014

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Ad integrazione delle modalità di estinzione descritte nel verbale sopra indicato, di cui il presente documento è parte integrante, si rappresenta che **entro 5 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione è ammesso il **pagamento in misura ridotta del 30 per cento** corrispondente a €. 588,70.

La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni per cui è prevista la **sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.**

Fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI
		om
		APP. 

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.



LEGIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA"

-Stazione di Romagnano Sesia -

+39 0163.833121 +39 0163.826210 sin0133220@carabinieri.it

VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ex art.214 C.d.S.

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ex art.213 C.d.S.

L'anno 2014 addi 24 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:05 nel comune di GRIGNASCO (NO) nella via/piazza/strada VIALE STAZIONE all'altezza CIVICO 3/A noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. APP. MOLINO MANUEL, CRE SIGILIANO REMEO appartenenti alla Stazione CC. di Romagnano Sesia, diamo atto di aver proceduto al SEQUESTRO AMMINISTRATIVO FERMO AMMINISTRATIVO di giorni di mesi per tutto il periodo di sospensione della carta di circolazione che sarà indicato dal DDT di in seguito alla violazione dell'art. 185 del C.d.S. contestato con verbale nr. 505262320 del veicolo PEUGEO 206 XRD targato N0561364.

CONDOTTO DA:

cognome e nome nato a () il / / residente a () in nr.

DI PROPRIETÀ DI:

cognome e nome LORIA RITA nato a CASTELLINA MARIITIMA () il 18/7/1960 residente a GRIGNASCO (NO) in V. ROSA MASSARA nr. 16

ED AFFIDATO IN CUSTODIA A:

cognome e nome VIZENOZA D ADMILIT. nato a ALBANIA () il 4/12/1975 residente a AITONA (NO) in C.S. REPUBBLICA nr. 102

IN QUALITÀ DI:

Conducente Proprietario Esercente la potestà di genitore Titolare di contrassegno di identificazione Dipendente/Titolare del soccorso stradale GLOBAL SERVICE DI VIGOLUNGO (NO) V. IV NOVEMBRE 11 convenzionato con l'UTG-Prefettura di NOVAIRA che si impegna a trasportare condurre il veicolo sino al luogo di custodia indicato a tergo (vedi retro), posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio e qualora non noto l'indicazione del luogo di custodia potrà essere comunicato entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art.180, comma 8, del C.d.S., che non solo la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico costituirà violazione dell'art.213, comma 4, C.d.S., nel caso di sequestro e dell'art.214, comma 8, C.d.S., nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per la eventuale viola degli obblighi di custodia. Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. A riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli artt.334 e 335 del Codice Penale. Il custode e altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae e utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle conseguenze della violazione dei sigilli nonché sulle sanzioni per la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo. Le spese sostenute per il trasporto e la custodia e altre operazioni pertinenti, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore che sottoscrive il presente atto. La Stazione CC. di Romagnano Sesia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l'eventuale incaricato al recupero del veicolo. Sul veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione è apposta segnalazione visibile dello stato di fermo e/o sequestro mediante appositi sigilli di cui al D.M. 1.3.2004, applicati su Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di sequestro o di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l'intervento dell'organo procedente. Solo nel caso di fermo amministrativo si autorizza il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia al Comando Carabinieri di Romagnano Sesia per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo.

VISTO CHE AI SENSI DELL'ART.213/2 - ter DEL C.D.S.:

- La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne.
Il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia.
Non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché non presenti al momento del fermo.
La violazione è stata commessa con un ciclomotore o con un motociclo per cui è esclusa la possibilità di custodia.

Ai sensi dell'art.213, comma 2 quater C.d.S., si dà avviso che, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto e successivamente ai 10 giorni di custodia obbligatoria in depositaria convenzionata nel solo caso di ciclomotori e motocicli, il veicolo deve essere preso in custodia dall'interessato, con pagamento degli oneri connessi. In caso contrario lo stesso sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode, anche ai soli fini di eventuale rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Si notifica comunque che, trascorsi tre mesi dalla fine del fermo senza che il veicolo sia ritirato, lo stesso sarà alienato ai sensi del DPR 13.2.2001, nr.189. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di NOVARA ovvero, in alternativa, entro 30 gg. al Giudice di Pace di BORGOMAIERO

Il veicolo ha un carico consistente in che si consente di trasbordare su altro mezzo presso il luogo di custodia che viene sottoposto a sequestro amministrativo penale con atto di P.G. a parte

ALLEGATI:

Si allega: carta di circolazione certificato di idoneità Tecnica per ciclomotore verbale art.180 C.d.S. certificato di proprietà chiavi

fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

IL PROPRIETARIO

I VERBALIZZANTI

Handwritten signature of the custodian

Handwritten signature of the verbalizer with 'API.' stamp

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STATO DEL VEICOLO

Nr.	Voce	Sottovoci			
1	Targa	Numero targa	N0561364		Distrutta/Mancante
2	Tipo veicolo (1)	PEUGEOT 205 XRD			
2.1	Veicolo Storico/ collezionistico				
3	Data entrata deposito	24/09/2014			
3.1	Deposito (identificazione/località)	VICOLUNGO (NO) V. IV NOVEMBRE 10			
4	Motivo del deposito (2)	SEQUESTRO AMM. VO ART. 193 C.D.S.			
5	Numero verbale	505262920 DATA 24/09/2014			
6	Carrozzeria anteriore	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
7	Carrozzeria posteriore	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
8	Carrozzeria superiore	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
9	Carrozzeria laterale dx	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
10	Carrozzeria laterale sx	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
10.1	Veicolo bruciato				
11	Motore	Funzionante			Distrutta/Mancante
11.1	Chilometri percorsi	432098			Dato non disponibile
12	Pneumatici	<input checked="" type="checkbox"/> Presente			
13	Ruota di scorta	Presente	NON ACCERTATO	PRESENTE	
14	Faro anteriore dx	<input checked="" type="checkbox"/> Presente			
15	Faro anteriore sx	Presente	ROTO		
16	Faro posteriore dx	Presente	ROTO		
17	Faro posteriore sx	Presente	ROTO		
18	Batteria	Presente	NON ACCERTATO		
19	Selleria	Idonea	Danneggiata lieve	Molto danneggiata	Distrutto/Mancante
20	Documento di circolazione				
20.1	Numero telaio				
20.2	Origine	Paese immatricolazione	ITALIA		
20.3	Data di prima immatricolazione				
20.4	Casa costruttrice	PEUGEOT			
20.5	Modello	205			
20.6	Specifica del modello	XRD			


(1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO SUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE).
 (2) Specificare: FURTO, SEQUESTRO, CONFISCA.


IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

IL PROPRIETARIO

I VERBALIZZANTI





Art.213 C.d.S. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'Autorità Giudiziana qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.678,00 a euro 6.741,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del Prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruitifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'aveute diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risultasse impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'abito del comune dove è situata la depositaria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorso trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrano i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il Prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'Autorità Giudiziana, la cancelleria del Giudice competente dà comunicazione al Prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.842,00 a 7.369,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centotrenta giorni dal rigetto del ricorso al Prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al Prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'aveute diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal Prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

Art.214 del C.d.S. Fermo amministrativo del veicolo

1. "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter (a), nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione, ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art.213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'aveute titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, (a) il veicolo è affidato in custodia all'aveute diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia (3) il veicolo è restituito all'aveute titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità Giudiziana che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire della sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è oggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 a euro 2.859,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo".

Art.214 Bis del C.d.S.

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli art.213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro ed ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli art.213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni precedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio, nr.139.

Art.214 Ter del C.d.S.

1. I veicoli acquistati dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera C, 2-bis e 7, 186-bis, comma 6 e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle Finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e l'art.301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Art.334 Codice Penale

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità Amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 52,00 a € 516,00. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 31,00 a € 309,00 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a € 309,00, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art.335 Codice Penale

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità Amministrativa, per colpa cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Per ottenere il dissequestro amministrativo del veicolo, la restituzione decorso il periodo di fermo amministrativo o l'affidamento in custodia del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, la S.V. dovrà presentarsi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 22,00 presso la Stazione Carabinieri di Romagnano Sesia, sita in via Orti Eugeniani, 8, tel.0163-833121, munita dei seguenti documenti:

PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.193 DEL C.D.S.:

- contratto assicurativo RCA valido almeno sei mesi (certificato e contrassegno di assicurazione);
- versamento attestante il pagamento della sanzione amministrativa indicata nel verbale di contestazione;
- verbale di contestazione;
- verbale di sequestro amministrativo.

PER TUTTE LE VIOLAZIONI CHE HANNO COMPORTATO IL FERMO AMMINISTRATIVO:

- copia del verbale di contestazione;
- copia del verbale di fermo amministrativo;
- eventuale richiesta di affidamento in custodia.

Effettuati gli eventuali adempimenti, il documento di circolazione potrà essere ritirato presso il comando Stazione Carabinieri di Romagnano Sesia (NO), salvo l'applicazione di altre sanzioni.

IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

IL PROPRIETARIO

I VERBALIZZANTI

